



COMUNE DI POPPI

PROVINCIA DI AREZZO

Via Cavour 11, 52014 Poppi (AR)

Tel. 0575/5021 Fax. 0575/502222



Prot. n.14288/2022

AVVISO AL PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA NOMINA DEI 3 (TRE) COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO.

IL SINDACO

Richiamato l'art. 152 della Legge Regione Toscana n. 65 del 10 novembre 2014 "Norme per il governo del territorio", nel quale si stabilisce che nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, i comuni si avvalgano delle commissioni per il paesaggio;

Dato atto che ai sensi dell'art. 153 della citata L.R.T. n. 65/2014, il Comune istituisce una commissione denominata Commissione per il paesaggio, ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 152, costituita da 3 (tre) membri, scelti tra gli esperti in materia paesaggistica e ambientale aventi i requisiti previsti al comma (6) del medesimo art. 153, nominati attraverso bandi e valutazione comparativa delle candidature ammissibili;

Dato atto altresì che ai sensi dell'art. 146 e 148 del D.Lgs. 42/2004 "Codice dei Beni culturali e del paesaggio" si deve garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico edilizia e che il parere da rendere in merito è demandato ad una Commissione per il paesaggio;

Visto l'art. 4 del Regolamento Edilizio Unico dei Comuni del Casentino approvato dal C.C. con delibera n.51 del 21/10/2016 che recita testualmente:

"L'esercizio delle funzioni di cui all'art.152 della Legge regionale 10 novembre 2014 n.65, e dall'art.146 del D.Lgs 22 gennaio 2004 n.42 sono svolte da tre membri, nominati dalla Giunta Comunale attraverso bando e valutazione comparativa tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 6 dell'art.153 della Legge regionale 10 novembre 2014 n.65.La commissione, denominata Commissione per il Paesaggio, delibera con la presenza e il voto concorde di almeno due membri. I membri restano in carica per cinque anni e possono essere nominati una sola volta. Alla commissione partecipano il Responsabile del Procedimento in materia paesaggistica al solo fine di illustrare il progetto ed il dirigente o responsabile del Servizio competente al rilascio del provvedimento, o suo delegato, con funzioni di segretario, che provvede alla convocazione."

Rilevato inoltre che ai sensi dell'art. 153 della L.R.T. n. 65/2014, i componenti della Commissione tra l'altro non possono svolgere attività professionale nel territorio di competenza della commissione per il periodo in cui svolgono le relative funzioni;

Atteso:

- che ai sensi dell'art. 153, comma 7 della L.R.T. 65/2014 la deliberazione di nomina dei membri della Commissione per il paesaggio deve essere corredata dei curricula e degli esiti motivati della valutazione comparativa effettuata ai sensi del comma 2, attestanti il possesso dei requisiti di idoneità di cui al comma 6, nonché dell'eventuale documentazione sugli specifici titoli di esperienza e professionalità nella materia;

- che il comma 6 del citato art. 153 della L.R. 65/2014 prevede che, in ragione delle specifiche finalità dell'incarico di consulenza tecnica, possono essere nominati in qualità di esperti in materia paesaggistica:
 - a) professori e ricercatori universitari di ruolo nelle materie storiche, artistiche, architettoniche, paesaggistiche, urbanistiche e agronomiche;
 - b) professionisti che siano o siano stati iscritti agli albi professionali con particolare, pluriennale e qualificata esperienza in materia di tutela del paesaggio, progettazione architettonica e urbana di pianificazione territoriale e progettazione del territorio, in materia agronomo-forestale o in materia geologica, muniti di diploma di laurea specialistica o equivalente attinente alle medesime materie;
 - c) dipendenti dello Stato e di enti pubblici, anche in quiescenza, che siano stati responsabili, per un periodo non inferiore a cinque anni, di una struttura organizzativa della pubblica amministrazione con competenze su temi attinenti al paesaggio;

Visto il D.Lgs. 18/8/200 n. 267;

Vista la L.R.T. n.65/2014;

Visto il vigente Regolamento Edilizio Comunale;

AVVISA

che, al fine di procedere alla nomina dei tre componenti la Commissione Comunale per il Paesaggio, di cui all'art.153 L.R.T. n. 65/2014 e dagli articoli 3 del vigente Regolamento Edilizio Comunale, approvato dal C.C. con deliberazione n.29 del 29.05.13 e 4 del Regolamento Edilizio Unico dei Comuni del Casentino approvato dal C.C. con delibera n. 51 del 21/10/2016 , sono aperti i termini per la presentazione delle candidature.

Le proposte di candidatura, indirizzate al Sindaco, dovranno **pervenire** – per posta ordinaria o raccomandata, per posta elettronica certificata (PEC- c.poppi@postacert.toscana.it) o consegnate a mano - al Comune di Poppi, Ufficio Protocollo, Via Cavour n.11,- 52014 Poppi, **improrogabilmente entro le ore 13,00 del giorno 16 gennaio 2023**. Si ricorda, per la consegna a mano, che l'Ufficio Protocollo è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30. e il sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30

Il presente Avviso è pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune di Poppi per giorni 30 ed è disponibile in cartaceo, con la relativa modulistica, presso l'Area Tecnica – Servizio Edilizia Urbanistica

L'avviso è inoltre disponibile in rete nel sito del Comune di Poppi

REQUISITI per la presentazione delle candidature:

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 153 comma 6 della citata L.R.T. n. 65/2014 e dall'art. 2 del vigente Regolamento Edilizio, possono essere nominati quali componenti la Commissione per il Paesaggio:

- a) professori e ricercatori universitari di ruolo nelle materie storiche, artistiche, architettoniche, paesaggistiche, urbanistiche e agronomiche;
- b) professionisti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza in materia di tutela del paesaggio, di pianificazione territoriale e progettazione del territorio,

- in materia agronomo-forestale o in materia geologica, muniti di diploma di laurea specialistica o equivalente attinente alle medesime materie;
- c) dipendenti dello Stato e di enti pubblici, anche in quiescenza, che siano stati responsabili, per un periodo non inferiore a cinque anni, di una struttura organizzativa della pubblica amministrazione con competenze su temi attinenti al paesaggio;

Non possono far parte, contemporaneamente, della Commissione per il Paesaggio i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adattante e l'adottato. I membri nominati possono anche non risiedere nel Comune di Rapolano; gli stessi non possono essere dipendenti dell'Amministrazione Comunale.

Ai sensi dell'art. 153 della L.R.T. n. 65/2014, inoltre, i componenti della Commissione per il Paesaggio possono essere nominati una sola volta nel medesimo territorio e non possono svolgere attività professionale nel territorio di competenza della commissione per il periodo in cui svolgono le relative funzioni.

NOMINA E DURATA IN CARICA DELLA COMMISSIONE:

I membri della Commissione Comunale per il Paesaggio sono nominati con delibera della Giunta Comunale. Secondo il combinato disposto della L.R.T. 65/2014 art. 153 c.5 e dell'art. 24 del Regolamento Edilizio Comunale, i membri della Commissione restano in carica per cinque anni.

Successivamente alla esecutività della delibera di nomina, l'ufficio competente invierà comunicazione scritta agli interessati con l'indicazione della data di insediamento.

Il presente avviso verrà pubblicato all'Albo pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Rapolano Terme per 30 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li 23/11/2022

**IL SINDACO
(Dott. Carlo Toni)**

Allegati:

- Modello presentazione candidatura
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà